

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE CAGLIARI

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 22 Novembre 2016
Verbale N.787

Delibera n.53/2016

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.	Vitangelo	TIZZANO	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI'	- “

Componenti assenti giustificati:

Dott.	Massimo	ZEDDA	- Componente
Ing.	Michele	CAMOGLIO	- Componente

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Antonio	ZANDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.	Sandro	ANEDDA	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Dott.ssa	Elisabetta	MORELLO	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
----------	------------	---------	---

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

**RUSTICI INDUSTRIALI MACCHIAREDDU – LOCAZIONE RUSTICO N°7 A
SOCIETÀ ECOSERDIANA S.P.A. – CONTRATTO DEL 16/1/2013 – RIF.
DETERMINA COMMISSARIALE N°280 DEL 26/11/2013 – AZIONE LEGALE.**

RELAZIONE

Premesso:

che il Consorzio con contratto del 18/1/2012, registrato a Cagliari il 30/1/2012 al n°862, concesse in locazione alla società Ecoserdiana S.p.a. il rustico n°7 del corpo "B" nella porzione di mq. 1.000, per la durata di mesi dodici sino al 18/1/2013 e poi rinnovato sino al 18/1/2014 con contratto stipulato il 16/1/2013 all'esclusivo fine di ivi realizzare un impianto di transito per sottoprodotti di origine animale, ovvero per le attività di raccolta e stoccaggio preliminare degli scarti di macellazione ed il successivo invio ad impianti di smaltimento autorizzati nel territorio nazionale.

Che nel corso del pregresso rapporto era insorta una problematica tra il Consorzio, la soc. Ecoserdiana S.p.a. ed il Comune di Assemini, al fine dell'avvio dell'attività della società, che non era stato possibile presentare immediatamente, in quanto era assente il certificato di agibilità del rustico.

Che la Ecoserdiana S.p.a. comunicava che tale problematica e le conseguenti necessarie operazioni per la sua risoluzione, avevano creato un danno alla medesima nel ritardo dell'avvio dell'attività e che dunque la stessa società riteneva necessario sospendere per mesi quattro il pagamento della fatture del canone di locazione per un importo globale pari a circa € 16.940,00 (pari a € 4.235,00 al mese IVA compresa).

Che il Consorzio non ha accettato tale proposta e ha invitato la società a dar corso al pagamento di tutti gli arretrati.

Che a seguito di espressa richiesta della società Ecoserdiana di rinnovo del rapporto di locazione, il Consorzio ha assunto la propria Determina Commissariale n°280 del 26/11/2013, con la quale si è deliberato di accogliere la richiesta presentata dalla società ECOSERDIANA S.p.a. e per l'effetto di rinnovare il contratto di locazione del rustico industriale n°7, per la porzione di mq. 1.000 per un ulteriore anno e dunque sino a tutto il 18/1/2015 subordinando tale accoglimento e la conseguente stipula del rinnovo del contratto al preventivo pagamento di ogni debito maturato nei confronti del Consorzio.

Che la società Ecoserdiana non si è presentata per la sottoscrizione del contratto, ma ha continuato a detenere l'immobile sino al 8/5/2015.

Che dunque, seppure il contratto, fosse scaduto il 17/1/2014, la società ha mantenuto la detenzione dell'immobile sino al 8/5/2015, data nella quale infine la stessa ha spontaneamente restituito il rustico.

Che conseguentemente il Consorzio ha comunicato alla stessa società, con proprie note n°873 del 14/5/2015 e n°964 del 25/5/2015, che tale detenzione illegittima sarebbe stata oggetto di specifica richiesta di risarcimento del danno, quantificata poi in € 53.655,00, oltre quanto già dovuto dalla stessa società per canoni di locazione non pagati pari a € 21.303,94, per un complessivo debito della società pari a € 74.958,94 al lordo della cauzione versata da Ecoserdiana S.p.a. al momento della stipula del contratto e pari a € 10.500,00.

Che la società non ha mai riscontrato le note consortili, ma ha sempre richiesto uno storno totale della propria posizione debitoria facendo leva sulla più complessa vicenda Gestal s.r.l. (società facente parte del medesimo gruppo imprenditoriale) a suo tempo promittente acquirente di un lotto industriale in Elmas fronte S.S. n°131.

Tutto ciò esposto, il Presidente chiede ai Consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- udita la relazione del Presidente;
- considerato il rapporto di locazione stipulato con la società Ecoserdiana S.p.a. e visto in particolare il contratto di locazione stipulato il 16/1/2013 e registrato a Cagliari il 15/2/2013 al n°1315;
- considerato che nonostante l'avvenuta assunzione della Determina Commissariale di rinnovo n°280 del 26/11/2013, la società Ecoserdiana S.p.a. non ha mai corrisposto le somme dovute e non ha dato corso alla stipula del contratto;
- preso dunque atto che il medesimo contratto è scaduto il 17/1/2014;
- visto che la società ha dato corso alla restituzione del rustico solo in data 8/5/2015;
- viste le note consortili n°873 del 14/5/2015 e n°964 del 25/5/2015;
- visto il parere dell'Ufficio Affari Legali;
- sentito il parere del Direttore Generale;

all'unanimità

DELIBERA

Di agire giudizialmente contro la società Ecoserdiana S.p.a. per ottenere il pagamento di tutte le somme dovute da Ecoserdiana S.p.a. al Consorzio a titolo di canoni di locazione non pagati ed a titolo di risarcimento danno per illegittima occupazione del rustico industriale, dando mandato all'Avv. Lucio Corda del foro di Cagliari per l'esperimento di ogni azione utile ed opportuna a difesa e tutela degli interessi consortili.

Di stabilire che le competenze del citato professionista saranno liquidate a norma del D.M. 55/2014 recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*".

Di procedere all'incameramento definitivo della cauzione versata da Ecoserdiana S.p.a.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

